

REGOLAMENTO (CE) N. 2233/2000 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2000

che fissa i limiti d'intervento per le arance, i satsuma, i mandarini e le clementine per la campagna 2000/01

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la fissazione di un limite d'intervento qualora il mercato di un prodotto elencato all'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri generalizzati e strutturali che determinino o possano determinare un volume eccessivo di ritiri.
- (2) Un limite d'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2080/1999 della Commissione⁽³⁾ per le arance, i satsuma, i mandarini e le clementine, per la campagna 1999/2000. Per taluni prodotti ricorrono i requisiti di cui all'articolo 27 succitato ed è quindi necessario fissare limiti d'intervento per le arance, i satsuma, i mandarini e le clementine.
- (3) Per ciascun prodotto è opportuno fissare il limite d'intervento in funzione di una percentuale della produzione media destinata al consumo allo stato fresco con riferimento alle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati. È altresì necessario stabilire per ciascun prodotto il periodo di cui tener conto per valutare il superamento del limite d'intervento.
- (4) In applicazione del succitato articolo 27, il superamento del limite d'intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna successiva a quella del superamento. È opportuno stabilire le conseguenze del superamento per ciascuno dei

prodotti di cui trattasi e fissare una riduzione proporzionale all'entità del superamento.

- (5) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2000/01 sono fissati i seguenti limiti d'intervento:

— Arance:	390 300 tonnellate
— Satsuma:	21 000 tonnellate
— Mandarini:	20 600 tonnellate
— Clementine:	132 800 tonnellate.

Articolo 2

Per i prodotti elencati all'articolo 1, il superamento del limite d'intervento è valutato in base ai ritiri effettuati tra il 1° agosto 2000 e il 31 luglio 2001.

Articolo 3

Se per uno dei prodotti elencati all'articolo 1, il quantitativo oggetto di ritiri nel corso del periodo indicato all'articolo 2 supera il limite fissato all'articolo 1, l'indennità comunitaria di ritiro fissata all'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 per la campagna 2001/02 viene ridotta proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione sulla cui base è stato calcolato il limite.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.⁽³⁾ GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 44.